

La Finanziaria 2007

LE NOVITÀ FISCALI

Addizionali. La scomparsa delle deduzioni aumenta l'imponibile per i prelievi locali

Gestione di patrimoni. Il reddito va ai beneficiari indicati nell'atto costitutivo

L'Irpef apre ai mini-sconti

Per il coniuge a carico ulteriore taglio d'imposta fino a 30 €

Tonino Morina

La manovra Irpef si avvicina al traguardo, mitigando il peso della tassazione, anche attraverso un dedalo di microsconti. Cambiano aliquote e livelli di reddito, scompaiono no tax area e no family area, sono ripristinate le detrazioni per carichi di famiglia a cui entità, però, diminuisce con l'aumentare del reddito. Tornano anche le altre detrazioni per alcune categorie di reddito, quali lavoro dipendente o lavoro autonomo.

Le ultime novità

Tra le ultime modifiche si segnalano che:

- in presenza di più figli, ai fini del calcolo della detrazione spettante l'incremento di 15mila euro si applica per ogni figlio, e pertanto nel caso di due figli l'importo base di 95mila euro diventa di 110mila euro per entrambi, nel caso di tre figli di 125mila euro per tutti e tre e così via;
- la seconda modifica consente di optare per l'attribuzione delle detrazioni per i figli al genitore con reddito più alto, al posto della ripartizione al 50% tra i genitori;
- si estendono anche alla detrazione per il primo figlio a carico nel caso di nuclei familiari con un solo genitore i vantaggi apportati alla detrazione per il coniuge a carico.

Il prelievo nel 2007		
Scaglioni	Aliquote %	Imposta dovuta
Fino a 15.000	23	23% sull'intero importo
Da 15.001 a 28.000	27	3.450 + 27% parte eccedente 15.000
Da 28.001 a 55.000	38	6.960 + 38% parte eccedente 28.000
Da 55.001 a 75.000	41	17.220 + 41% parte eccedente 55.000
Oltre 75.000	43	25.420 + 43% parte eccedente 75.000

buenti, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.

L'effetto addizionali

Dal 2007, a parità di reddito con gli anni precedenti, il peso fiscale delle addizionali regionali e comunali all'Irpef aumenterà sempre, anche se le aliquote delle addizionali dovessero restare quelle vigenti. Secondo il Governo la manovra Irpef reca dei vantaggi che l'addizionale regionale riduce di poco.

In verità, va detto che a partire dai redditi superiori a 20mila euro la maggiore tassazione delle addizionali regionali e co-

munali, supera, di norma, il beneficio della tassazione Irpef prevista per il 2007. Questo perché, con la scomparsa delle deduzioni per carichi di famiglia, che per i redditi degli anni 2005 e 2006 riducono l'imponibile ai fini Irpef e delle addizionali sarà più elevato l'imponibile tassabile. Per esempio, un contribuente, esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo, con moglie e due figli a carico, che per il 2005 ha dichiarato un reddito complessivo di 30mila euro, risultava con un imponibile di 20.077 euro, in quanto aveva diritto a sottrarre 3mila di oneri deducibili e 6.923 euro di deduzione per carichi di famiglia (30mila, meno 3mila, meno

6.923, è uguale a 20.077). Se l'addizionale regionale era dovuta nella misura dello 0,90%, pari a 181 euro (20.077 per 0,90%), e l'addizionale comunale era dello 0,50%, pari a 100 euro (20.077 per 0,50%), il suo debito era in totale di 281 euro. Considerato che dal 2007 non sarà più possibile ridurre l'imponibile della deduzione per carichi di famiglia, a parità di reddito e di oneri deducibili, ai fini delle addizionali l'imponibile sarà di 27mila euro (30mila di reddito complessivo, meno 3mila di oneri deducibili). A parità di aliquote l'addizionale regionale sarà di 243 euro e quella comunale di 135 euro, per un totale di 378 euro, rispetto a 281.

PIÙ VALORE AI FIGLI

Per determinare la quota delle detrazioni all'importo base si sommano 15mila euro per ogni minore

La manovra Irpef 2007, inoltre, è completata dalla nuova tabella degli assegni per il nucleo familiare. Il binomio tra nuova Irpef e assegni agevola in particolare i dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro. Piccoli benefici anche per i lavoratori autonomi e gli imprenditori con redditi fino a 30mila euro. Per questi contribuenti, di norma, si riducono le tasse e aumenta il reddito disponibile nell'anno.

Le limitature al prelievo

Sono previsti ulteriori benefici per il coniuge a carico, per i lavoratori dipendenti e per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni. Per esempio, la detrazione spettante per il coniuge fiscalmente a carico è aumentata di un importo tra 10 e 30 euro per redditi fino a 35.200 euro.

Una novità dell'ultima ora agevola i titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato: per questi contri-

LA MAPPA DELLE DETRAZIONI

Detrazioni per tipo di reddito

- Per i lavoratori dipendenti, l'importo massimo della detrazione è di 1.840 euro (reddito fino a 8mila euro), che diminuisce progressivamente fino ad annullarsi oltre i 55mila euro di reddito. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro
- Per i pensionati fino a 74 anni di età, l'importo massimo della detrazione è di 1.725 euro (fino a 7.500 euro di reddito). Una cifra che passa a 1.783 euro (fino a

7.750 euro di reddito) per chi ha compiuto 75 anni

- Per i lavoratori non dipendenti l'importo della detrazione è di 1.104 euro (fino a 4.800 euro di reddito). Tutte le detrazioni si annullano oltre i 55mila euro di reddito

Detrazioni per familiari a carico

- Per il coniuge è prevista una detrazione da calcolare a partire da 800 euro. L'importo e diminuisce progressivamente con l'aumentare del reddito
- Per i figli la detrazione si

calcola a partire da 900 euro per bambini di età inferiore a tre anni, e da 800 euro per figli di età superiore a tre anni

Aumento delle detrazioni figli

- Per contribuenti con più di tre figli, l'importo della detrazione aumenta di 200 euro per ogni figlio (compresi i primi tre). La detrazione aumenta di 220 euro per ogni figlio disabile
- La detrazione è ripartita al 50% per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, previo accordo,

spetta al genitore con il reddito complessivo più elevato

- In caso di separazione legale o di annullamento del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario
- Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, al 50% tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire, per limiti di reddito, in

tutto o in parte della detrazione questa è assegnata per intero all'altro genitore Quest'ultimo è tenuto, salvo diverso accordo, a versare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento

Ulteriori detrazioni

- Ulteriori detrazioni sono previste per il coniuge a carico (sotto 35.200 euro di reddito) e per i lavoratori dipendenti (sotto i 28mila euro).

Cinque per mille senza Comuni

Valentina Melis
MILANO

Il cinque per mille perde i Comuni. Nel maxi-emendamento del Governo al disegno di legge Finanziaria, gli 8.103 municipi italiani non compaiono infatti tra i potenziali beneficiari della quota dell'Irpef che i contribuenti possono destinare al sostegno delle Onlus, delle università e della ricerca scientifica e sanitaria.

Rispetto alla formulazione voluta dal precedente Governo, che aveva introdotto questa pos-

sibilità in via sperimentale per il 2006, è stata anche ristretta la platea degli enti ammessi alla ripartizione. Invece della finalità generica «sostegno del volontariato», che ha consentito, quest'anno, la candidatura di

LE ESCLUSIONI

Dalla platea dei destinatari sono stati eliminati gli 8.103 municipi e gli enti no profit non riconosciuti come Onlus

28.779 enti no profit, tra cui golf club, circoli di scacchi e associazioni bocciofile, la nuova norma prevede il «sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» previste dall'articolo 10 del Dlgs 460/97. Si tratta, quindi, di associazioni, comitati, fondazioni, cooperative attive negli settori previsti in quel decreto legislativo e delle Onlus di diritto, come le Ong o le organizzazioni di volontariato.

Un'altra novità introdotta al Senato riguarda la "dote" assegnata all'agenzia per le Onlus,

con lo scopo di rendere più efficaci i controlli sugli enti del privato sociale. Lo 0,5% della quota totale del cinque per mille assegnata dai contribuenti con le dichiarazioni dei redditi, sarà attribuita all'agenzia, e — questa è un'altra novità — «alle organizzazioni nazionali rappresentative» delle Onlus che siano «riconosciute come parti sociali». Ricercheranno una parte dei fondi, dunque, le organizzazioni di secondo livello, come il Forum nazionale del terzo settore.

«Si tratta di due novità — spiega Vilma Mazzocco, portavoce del Forum — che vanno nella direzione di un maggiore monitoraggio e sostegno degli enti no profit: il settore cresce se c'è più

trasparenza nelle organizzazioni e più capacità di indirizzo da parte delle reti». A stabilire quali siano le organizzazioni «rappresentative» sarà, con ogni probabilità, il decreto attuativo della nuova norma, un Dpcm che dovrà essere predisposto dal ministero della Solidarietà sociale, insieme con il ministero dell'Economia.

Resta, per il cinque per mille, il tetto di spesa di 250 milioni di euro per il 2008 stabilito già alla Camera. Una cifra probabilmente insufficiente, se dovesse essere confermata le proiezioni, che parlano, per il 2007, di una spesa di 468 milioni (si veda «Il Sole-24 Ore del Lunedì» dell'11 dicembre).

BREVI

Dalla Finanziaria

COMPENSAZIONI IVA

Comunicazione entro il 10 del mese

I titolari di partita Iva, entro il 10 del mese in cui intendono compensare per importi superiori a 10mila euro, comunicano all'agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti. La mancata comunicazione delle Entrate al contribuente, entro il 15 dello stesso mese, vale come silenzio assenso.

SOCIETÀ DI COMODO

Rivisti i criteri per le non operative

La percentuale per determinare il ricavo minimo per gli immobili passa dal 6% al 5% per gli uffici; ma resta applicabile il 4,75% per determinare il reddito. Per gli immobili patrimonio a destinazione abitativa, la percentuale per ottenere il ricavo minimo scende al 4%, ma viene scende al 3% anche la percentuale per determinare il reddito.

SCONTRINO PARLANTE

Farmaci deducibili con il codice fiscale

Fino al 31 dicembre 2007, se l'acquirente non è il destinatario del farmaco, non ne conosce il codice fiscale o non ha con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale per la deducibilità della spesa può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario.

ASILI NIDO

Cento milioni l'anno per i servizi

Cento milioni di euro l'anno, per il 2007, 2008 e 2009, per finanziare un piano straordinario di intervento per sviluppare il sistema territoriale dei servizi socio-educativi: asili nido, servizi integrati e nei luoghi di lavoro.

SU INTERNET



DOCUMENTI E FORUM ONLINE

Sul sito del Sole-24 Ore, il maxi-emendamento presentato al Senato, la cronaca dei lavori e il forum: discuti con noi la Finanziaria 2007

www.ilsote24ore.com

Sulle successioni la franchigia diventa più larga

Angelo Busani

Il maxi-emendamento governativo alla legge finanziaria per il 2007 rivoluziona ancora una volta, nel giro di pochissimo tempo, l'imposta di successione e di donazione e introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la disciplina sui redditi del trust.

La prima novità in tema di donazioni e successioni riguarda la franchigia, finora prevista nella misura di 1 milione di euro per i trasferimenti a titolo di donazione e di successione tra coniugi e parenti in linea retta (i trasferimenti di valore superiore scontano l'aliquota del 4 per cento). Con la finanziaria la franchigia viene invece estesa anche ai trasferimenti tra fratelli e sorelle, nella misura di 100mila euro: cosicché non sarà tassato il valore trasferito che non ecceda il tetto di 100mila euro mentre sarà colpito dall'aliquota del 6 per cento il valore imponibile che ecceda tale soglia.

Sempre in tema di franchigia, è stata introdotta la previsione per la quale se il beneficiario del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota di eredità o del legato che supera l'ammontare di 1 milione 500 mila euro.

Una assai rilevante innovazione è poi quella che concerne i trasferimenti infrafamiliari di aziende e quote di partecipazione al capitale sociale di società e quindi, in particolare, i patti di famiglia. È infatti stato disposto che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta a condizione che:

- si tratti del trasferimento di partecipazioni mediane le quali sia acquisito o integrato il controllo della società cui le quote o azioni appartengono;
- gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo della società le cui quote o azioni sono trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

A tal fine viene prescritto che il beneficiario del trasferimento debba rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, un'apposita dichiarazione circa la continuazione dell'esercizio dell'impresa o il mantenimento del

controllo. Se la condizione di prosecuzione dell'attività d'impresa o del mantenimento del controllo non sia rispettata, vengono poi disposti la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, il pagamento di una sanzione amministrativa e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Sul trust l'emendamento sposa la tesi maggiormente sostenuta tra gli addetti ai lavori e pertanto dispone la collocazione del trust tra i soggetti passivi Ires, parificandoli agli enti commerciali oppure agli enti non commerciali, a seconda che il trust eserciti, o meno, l'attività commerciale in via esclusiva o principale. Peraltro, nel caso in cui l'atto istitutivo del trust individui i beneficiari, i redditi conseguiti dal trust vengono imputati in ogni caso ai beneficiari stessi in proporzione

L'ESENZIONE

Nessuna tassazione per i trasferimenti tra fratelli e sorelle purché entro il limite di 100mila euro

TRUST TRA I SOGGETTI IRES

Scelta la collocazione tra le figure passive dell'imposta sulle società Faro sulla commercialità dell'attività realizzata

alla quota di partecipazione di ciascun beneficiario nell'atto istitutivo del trust o in altri documenti successivi.

In sostanza, il discrimine tra l'imputazione dei redditi sul trust piuttosto che sui beneficiari non è correlata tanto al fatto che i beneficiari, oltre a essere individuati, già percepiscano redditi durante la vita del trust, quanto al fatto che l'atto istitutivo del trust opera una mera individuazione dei beneficiari stessi: in quest'ultimo caso, dunque, il trust diverrebbe trasparente, mentre nel primo caso i redditi maturerebbero sul soggetto trust, sulla base delle regole dell'ente commerciale o non commerciale, a seconda dei casi.

Quanto infine alla classificazione dei redditi conseguiti dai beneficiari del trust, l'emendamento dispone che i redditi imputati al beneficiario di trust assumono la qualificazione di redditi di capitale.



GUCCI

www.gucci.com